



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1024/2012;](#)

VISTA la domanda con la quale il Sig. MARUCCI MICHELE, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del Certificato rilasciato dalla camera dell'industria e del commercio di Kassel Marburg con il superamento dell'esame finale nella formazione della qualifica di cuoco 11 giugno 2001 e si consegue questa qualifica dopo 10 anni di scolarità, il Certificato é stato rilasciato dalla Camera di Commercio e dell'Industria KASSEL MARBURG 10 settembre 2018 per l'esercizio di una osteria e trattoria, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.;

VISTO quanto verbalizzato nella Conferenza 13 ottobre 2017 in cui, al fine di agevolare la mobilità dei cittadini comunitari, nel pieno spirito della Direttiva 2005/36/CE, è stata concordata la diretta competenza del riconoscimento di quei titoli che abbiano attinenza con l'attività regolamentata italiana, o comunque vengano dichiarate dall'autorità estera le competenze attinenti, valutando l'eventuale necessità di compensazione, al fine di agevolare la mobilità professionale dei cittadini comunitari, nel pieno spirito della Direttiva 2005/36/CE, viene concordata la diretta competenza del Mise al riconoscimento di quei titoli di studio che abbiano attinenza con l'attività regolamentata italiana, o comunque ne vengano dichiarate dall'Autorità estera le competenze attinenti, valutando l'eventuale necessità di compensazione;



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019, su parere favorevole del rappresentante di categoria Confesercenti, ha ritenuto il certificato professionale di cuoco idoneo ed attinente, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., determina di accogliere la domanda, subordinato al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine che non la regola e la formazione richiesta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto del titolo di formazione della richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007).

VISTO che il certificato professionale di “cuoco” costituisce un settore dell'attività di commercio e vendita nel settore alimentare e somministrazione di alimenti e bevande essendo limitato alla preparazione alimentare, così anche il certificato per l'esercizio di una osteria e trattoria. Nello specifico la formazione professionale documentata è limitata in confronto alla formazione richiesta in Italia, che comprende una preparazione riferita anche al commercio e alla vendita, oltre che alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale che prevede un colloquio in lingua italiana, il cui accesso è subordinato al superamento della prova scritta, diretta ad acquisire la prescritta qualificazione ai fini dell'attività di esercente al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), e), f), i) del Decreto Direttoriale 28 ottobre 2016, recante *“Decreto in materia di applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande;*

VISTO che in Germania, la professione non è regolamentata;



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0047170 del 28 febbraio 2018 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 14 gennaio 2019 dall'interessato presso l'Ufficio Postale n 12/020;

DECRETA

Art. 1

1. Al Signor MARUCCI MICHELE cittadino italiano , nato a Gelnhausen (Germania) il 13 maggio 1973 è riconosciuto il certificato professionale di cuoco, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Lombardia, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206);
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Lombardia;



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma 26 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sulle seguenti discipline:

lett. a) legislazione dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;

lett. e) tecniche di vendita;

lett. f) merceologia alimentare;

lett. i) procedure di autocontrollo e sicurezza, sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP): obblighi, responsabilità, sanzioni.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lombardia presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Lombardia;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire



alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).